

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L' USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  
DEL COMUNE DI ISCHITELLA**

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27 Novembre 2008,

**TITOLO I**

**PRINCIPI GENERALI**

**Premessa:**

**Con il presente regolamento, che abroga e sostituisce ogni quant'altro in precedenza, Il Comune nell'esercizio della sua potestà ed autonomia, determina nelle più ampie forme di garanzia l'utilizzo degli Impianti Sportivi, garantendo la massima trasparenza all'attività amministrativa ed un giusto equilibrio tra l'uso degli impianti stessi e la loro gestione.**

**Articolo 1 – definizioni**

Ai fini del presente regolamento i seguenti termini hanno i significati di seguito indicati:

- 1 - impianti sportivi: impianti o singole parti - autonomamente fruibili - di impianti (con relative attrezzature fisse e mobili) destinati stabilmente alla pratica dell'attività sportiva, di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune;
- 2 - impianti sportivi scolastici: impianti sportivi inseriti negli istituti scolastici e/o ad essi annessi, eventualmente messi a disposizione del Comune, in orari extra-scolastici, dai rispettivi istituti scolastici;
- 3 - titolare della gestione (o concedente la gestione) dell'impianto: il soggetto a cui spetta la facoltà di concedere la gestione dell'impianto sportivo;
- 4 - titolare dell'uso (o concedente l'uso) dell'impianto: il soggetto a cui spetta la facoltà di concedere l'uso dell'impianto sportivo;
- 5 - gestione dell'impianto sportivo: l'insieme delle attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura dell'impianto, la conduzione degli impianti - elettrici, idraulici, di amplificazione, ecc. - e il sostenimento dei relativi costi, l'ammissione all'impianto dell'utenza, la pulizia dell'impianto, ecc.) necessarie per l'utilizzo dell'impianto sportivo;
- 6 - uso dell'impianto sportivo: l'uso dell'impianto sportivo per una delle finalità ammesse dal successivo articolo 2;
- 7 - uso diurno: uso dell'impianto sportivo in orari per cui non è necessaria l'accensione di luci elettriche;
- 8 - uso notturno: uso dell'impianto sportivo in orari per cui è necessaria l'accensione di luci elettriche;
- 9 - uso sportivo: uso dell'impianto sportivo per la pratica di una o più di discipline sportive predeterminate e coerenti con la vocazione dell'impianto;
- 10 - disciplina sportiva: l'attività sportiva praticata, coerentemente con la vocazione dell'impianto;
- 11 - vocazione dell'impianto: la tipologia delle discipline sportive praticabili presso ogni impianto sportivo, come da articolo 9;

- 12 - uso sportivo scolastico: uso sportivo dell'impianto sportivo esclusivamente da parte delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per le attività curriculari previste nel piano formativo di ogni singolo istituto;
- 13 - uso sportivo agonistico: uso sportivo dell'impianto sportivo prevalentemente per attività agonistica (competizioni organizzate da federazioni sportive e/o da enti di promozione sportiva e relativi allenamenti) dilettantistica o professionistica, a prescindere dall'età;
- 14 - uso sportivo non agonistico giovanile: uso sportivo dell'impianto sportivo prevalentemente da parte di persone di età inferiore a 18 anni per attività non agonistica;
- 15 - uso extra-sportivo: uso dell'impianto sportivo per scopi ricreativi e/o culturali e/o sociali e/o benefici;
- 16 - giorno/i di utilizzo: il/i giorno/i della settimana in cui viene utilizzato l'impianto sportivo;
- 17 - orario/i di utilizzo: l'orario o gli orari della giornata in cui viene utilizzato l'impianto sportivo;
- 18 - modulo di utilizzo: la combinazione di giorni (della settimana) ed orari (della giornata) di utilizzo dell'impianto sportivo, con lo stesso uso;
- 19 - periodo/i di utilizzo: il/i periodo/i temporale/i (compreso tra il primo e l'ultimo giorno di utilizzo) nell'ambito di uno stesso anno sportivo, durante il/i quale/i l'impianto sportivo viene utilizzato;
- 20 - anno sportivo: il periodo temporale compreso fra il 1° settembre e il 31 agosto di ogni anno;
- 21 - uso stagionale: l'uso dell'impianto sportivo per un periodo di utilizzo - rientrante in un unico anno sportivo - di durata non inferiore a 180 giorni consecutivi, integralmente programmata prima dell'utilizzo;
- 22 - uso provvisorio: l'uso dell'impianto sportivo per un periodo di utilizzo - rientrante in un unico anno sportivo - di durata non inferiore a 90 giorni consecutivi, integralmente programmata prima dell'utilizzo;
- 23 - uso straordinario: l'uso dell'impianto sportivo per un periodo di utilizzo - rientrante in un unico anno sportivo - di durata inferiore a 90 giorni consecutivi;
- 24 - concessione della gestione dell'impianto sportivo: l'affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo;
- 25 - concessionario della gestione dell'impianto sportivo: il soggetto a cui il titolare della gestione affida la gestione di un impianto sportivo;
- 26 - concessione d'uso dell'impianto sportivo: l'affidamento a terzi dell'uso di un impianto sportivo, per determinati usi, moduli e periodi di utilizzo;
- 27 - tipologia della concessione d'uso: una delle seguenti tre casistiche:
  - a) concessione d'uso stagionale;
  - b) concessione d'uso provvisoria;
  - c) concessione d'uso straordinaria;
- 28 - concessionario d'uso dell'impianto sportivo: il soggetto a cui il titolare dell'uso affida l'uso di un impianto sportivo;
- 29 - sospensione della concessione d'uso: la temporanea sospensione, anche parziale, dell'efficacia di una concessione d'uso vigente;
- 30 - modifica della concessione d'uso: un qualunque cambiamento del modulo di utilizzo dell'impianto stabilito da una concessione vigente, all'interno del periodo originariamente concesso;

- 31 - estensione della concessione d'uso: l'estensione, nell'ambito del medesimo anno sportivo e della medesima tipologia di concessione, del periodo di utilizzo previsto da una concessione d'uso vigente, per un ulteriore periodo di utilizzo strettamente contiguo a quello originariamente concesso, anche per usi e secondo moduli di utilizzo diversi da quelli originariamente concessi, purché per un numero di ore settimanali non superiore al numero di ore settimanali originariamente concesso;
- 32 - riduzione della concessione d'uso: la riduzione del periodo di utilizzo originariamente previsto da una concessione d'uso vigente;
- 33 - trasformazione della concessione d'uso: la modifica della tipologia della concessione d'uso originaria.

## **Articolo 2 – Finalità d'utilizzo degli impianti sportivi**

Gli impianti sportivi sono destinati prioritariamente alla promozione e alla pratica dell'attività sportiva a tutti i livelli (agonistico - dilettantistico e professionistico - e non agonistico), dell'attività motoria e di quella ricreativa, nonché alla promozione dell'aggregazione e della solidarietà sociale.

Gli impianti sportivi sono destinati, nell'ordine di priorità seguente, ai seguenti usi:

- a) uso sportivo scolastico, che, per gli impianti diversi da quelli scolastici, può essere concesso dal titolare dell'uso dell'impianto a fronte di apposita richiesta del rispettivo dirigente scolastico, da presentare entro il 30 giugno di ogni anno, per l'anno sportivo successivo;
- b) uso sportivo disabili non agonistico giovanile;
- c) uso agonistico dilettantistico;
- d) uso agonistico professionistico;
- e) uso extra-sportivo, possibile sulla base della decisione insindacabile del titolare dell'uso, in relazione alla compatibilità dell'iniziativa con le caratteristiche dell'impianto ed unicamente in base a concessione d'uso straordinaria.

## TITOLO II

### CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

#### Articolo 3 – Concessione della gestione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi possono essere concessi in gestione ai soggetti previsti dalle vigenti norme di legge nazionali e regionali, nel rispetto delle procedure da queste previste.

In tal caso la gestione è disciplinata da apposita “convenzione per la gestione” stipulata dal titolare della gestione dell'impianto con il concessionario della gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.

Il titolare della gestione degli impianti sportivi è:

- a) per gli impianti sportivi principali e gli impianti sportivi cittadini, il Comune di Ischitella;

#### Articolo 4 – Concessione dell'uso degli impianti sportivi

##### Articolo 4.1 – Titolare dell'uso (o concedente l'uso) degli impianti sportivi

Il titolare dell'uso (o concedente l'uso) degli impianti sportivi è:

- a) per gli impianti sportivi principali, il Comune di Ischitella;

##### Articolo 4.2 – Responsabile del Procedimento

Le Istanze di cui al presente regolamento sono assegnate al Responsabile di Servizio “\_\_\_\_\_”, che provvederà ad avviare l'istruttoria secondo le disposizioni del presente regolamento.

##### Articolo 4.3 - Concessionari d'uso

Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso esclusivamente ai seguenti soggetti (concessionari d'uso), individuati con le modalità indicate al successivo articolo 4.3, a condizione che essi non si trovino in situazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa:

- a) C.O.N.I.;
- b) federazioni sportive internazionali e nazionali, professionistiche e dilettantistiche;
- c) enti di promozione sportiva;
- d) enti sportivi professionistici e dilettantistici;
- e) enti sportivi studenteschi;
- f) istituzioni scolastiche pubbliche e private, di ogni ordine e grado,
- g) università;
- h) enti sportivi delle “forze dell'ordine”, delle “forze armate”, del “corpo dei vigili del fuoco”;
- i) enti pubblici;
- j) enti con scopo ricreativo, culturale, sociale;

#### **Articolo 4.4 – Calendario di utilizzo dell'impianto**

Tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno, il titolare dell'uso predisporrà il calendario di utilizzo, per l'anno sportivo successivo, di ciascuno degli impianti sportivi di propria competenza, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) il titolare dell'uso destinerà i moduli di utilizzo mattutini (fino alle ore 13.00)
- su cui altri concessionari d'uso non avessero maturato, ed esercitato entro il 30 giugno, il diritto di prelazione previsto dal successivo punto b e
  - quelli su cui, a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione maturato ed esercitato, avesse disposto la sospensione della concessione d'uso prevista al successivo articolo 4.4.3, unicamente, nell'ordine, all'uso scolastico e all'uso universitario;
- b) per i moduli già concessi in uso stagionale negli anni sportivi precedenti rispetto a quello di cui si deve determinare il calendario, i concessionari d'uso che abbiano rispettato tutte le disposizioni previste dalle leggi vigenti, dal presente regolamento e dalle rispettive concessioni d'uso e non siano incorsi nella revoca delle stesse, maturano diritto di prelazione - ovvero di priorità - per la concessione d'uso dell'impianto, negli stessi identici moduli di utilizzo (giorni, orari ed uso) ottenuti nell'anno sportivo precedente, per lo stesso identico periodo di utilizzo dell'anno sportivo precedente o per un periodo di utilizzo di durata inferiore a quello dell'anno sportivo precedente, ma comunque non inferiore a 180 giorni consecutivi ed in esso rientrante, diritto da esercitare, per iscritto, nel periodo compreso fra il 1° maggio e il 30 giugno di ogni anno, su apposito modulo predisposto dal titolare dell'uso;
- c) per i moduli diversi da quelli indicati al precedente punto a del presente articolo, non assegnati in uso stagionale negli anni precedenti o che, per qualunque motivo, si dovessero eventualmente rendere disponibili entro il 30 giugno antecedente l'inizio dell'anno sportivo di cui si deve determinare il calendario, il titolare dell'uso dell'impianto procederà nel modo seguente:
- c1) pubblicherà per 30 giorni consecutivi, dal 16 luglio al 14 agosto di ogni anno, presso i propri uffici e - se esistente - sul proprio sito internet, l'elenco degli orari/giorni/periodi disponibili, stabilendo data e ora di svolgimento di apposita riunione per l'assegnazione dei medesimi ed invitando gli aspiranti concessionari d'uso di cui all'articolo 4.2 a presentare, entro il termine perentorio del 14 agosto, su apposito modulo predisposto dal titolare dell'uso, per ogni impianto, "richiesta di concessione d'uso" e connessa domanda di partecipazione alla riunione stessa, riportante:
- c.1.1) la tipologia (stagionale, provvisoria o straordinaria) di concessione richiesta;
  - c.1.2) i periodi di utilizzo proposti;
  - c.1.3) gli usi e le discipline proposte;
  - c.1.4) il numero di ore giornaliere e di giorni della settimana richiesti per ciascuno degli usi proposti;
  - c.1.5) il numero di iscritti - nell'anno sportivo in corso - appartenenti alla categoria (disabili non agonisti giovani, disabili non agonisti adulti, disabili non agonisti anziani, disabili agonisti dilettanti, disabili agonisti professionisti, non agonisti giovani, non agonisti adulti, non agonisti anziani, universitari, agonisti dilettanti, agonisti professionisti) che presumibilmente utilizzerebbe l'impianto nei giorni e negli orari richiesti, nel caso di concessione dello stesso;
- c2) sulla base delle richieste pervenute redigerà apposita graduatoria dei richiedenti, dando precedenza agli aspiranti concessionari in funzione, nell'ordine seguente:
- c.2.1) della tipologia di concessione richiesta, in base alla gerarchia stabilita dal successivo art.4.4.2;
  - c.2.2) degli usi da essi proposti (fra quelli previsti dall'articolo 2, nell'ordine gerarchico ivi previsto); a parità di tipologia e di uso proposto, agli aspiranti concessionari che, nell'ordine seguente;
  - c.2.3) risulteranno concessionari - in virtù del diritto di prelazione - del medesimo impianto per il minor numero di ore (criterio da applicare solamente nel caso di assegnazione di nuovi orari di utilizzo in impianto già esistente);

- c.2.4) nell'anno sportivo in corso avranno il maggior numero di iscritti appartenenti alla categoria (disabili non agonisti giovani, disabili non agonisti adulti, disabili non agonisti anziani, disabili agonisti dilettanti, disabili agonisti professionisti, non agonisti giovani, non agonisti adulti, non agonisti anziani, universitari, agonisti dilettanti, agonisti professionisti) che utilizzerebbe l'impianto nei giorni e negli orari richiesti e per la disciplina proposta, nel caso di concessione dello stesso;
- c.2.5) avranno il maggior numero di iscritti nell'anno sportivo in corso;
- c3) durante la suddetta riunione, alla quale dovranno partecipare - a pena di esclusione dalla graduatoria - tutti i soggetti (o loro delegati per iscritto) che avranno presentato regolare richiesta nei termini suddetti e non risulteranno esclusi da apposita comunicazione pubblicata - entro i termini stabiliti nell'avviso - presso gli uffici e - se esistente - sul sito internet del titolare dell'uso, assegnerà i moduli e i periodi di utilizzo richiesti, ai soggetti inseriti in graduatoria, in base al rispettivo collocamento in essa e fino ad esaurimento degli spazi disponibili;
- c4) sulla base delle prelezioni esercitate entro il 30 giugno e delle nuove assegnazioni effettuate nel corso della riunione sopra indicata, entro il 31 agosto redigerà e pubblicherà presso i propri uffici e - se esistente - sul proprio sito internet, per ogni impianto, il calendario di utilizzo per l'anno sportivo successivo e rilascerà le relative concessioni;
- c5) gli spazi eventualmente non assegnati con la procedura sopra indicata, risultanti dal relativo calendario, verranno concessi agli aspiranti concessionari d'uso che ne faranno richiesta, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta stessa, con conseguente maturazione del diritto di prelazione, in caso di concessione stagionale;
- d) per i moduli che, invece, per qualunque motivo, si dovessero eventualmente rendere disponibili tra il 1° luglio e il 14 agosto antecedente l'inizio dell'anno sportivo di cui si deve determinare il calendario, aggiornerà l'elenco degli orari/giorni/periodi disponibili pubblicato presso i propri uffici e - se esistente - sul proprio sito internet, il 16 agosto, assegnandoli transitoriamente, fino ad esaurimento dei moduli stessi, in base alla data di presentazione delle richieste e, in caso di eventuale parità, in base ai medesimi criteri indicati all'articolo 4.3, punto c2, senza che tale assegnazione comporti la maturazione del diritto di prelazione per gli anni sportivi successivi;
- e) per i moduli che, invece, per qualunque motivo, si dovessero eventualmente rendere disponibili dopo il 14 agosto antecedente l'inizio dell'anno sportivo di cui si deve determinare il calendario, aggiornerà tempestivamente l'elenco degli orari/giorni/periodi disponibili pubblicato presso i propri uffici e - se esistente - sul proprio sito internet, assegnandoli transitoriamente, fino ad esaurimento dei moduli stessi, in base alla data di presentazione delle richieste e, in caso di eventuale parità, in base ai medesimi criteri indicati all'articolo 4.3, punto c2, senza che tale concessione comporti la maturazione del diritto di prelazione per gli anni sportivi successivi.  
Nel caso in cui le date sopra indicate cadano in un giorno festivo, esse si intenderanno posticipate al Primo giorno non festivo successivo.

## **Articolo 4.5 – Richiesta di concessione d'uso, atto di concessione d'uso e relative successive** **Modifiche**

### **4.4.1 - Richiesta di concessione d'uso**

Per ottenere la concessione d'uso degli impianti sportivi i soggetti di cui all'articolo 4.2 e 4.3 dovranno far pervenire (a mano, per fax o per posta, ed in tal caso tutti i potenziali rischi dell'effettivo e tempestivo recapito via fax o postale saranno integralmente a loro carico) apposita "richiesta di concessione d'uso" al titolare dell'uso dell'impianto, su apposito modello predisposto dal titolare stesso:

- a) entro **il 30 giugno** antecedente l'anno sportivo di riferimento;

**Il Comune in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, stabilirà una priorità di scelta in base ai seguenti criteri:**

- a) **Data di presentazione della domanda;**
- b) **Numero atleti tesserati;**
- c) **Partecipazione ad attività ufficiali.**

**Il Comune ha la facoltà di convocare, eventualmente, le Associazioni od i gruppi sportivi, per definire orari e partecipazioni**

#### **4.4.2 - Atto di concessione d'uso**

L'uso degli impianti sportivi è disciplinato da apposito atto di "concessione d'uso", che può essere alternativamente:

- atto unilaterale, rilasciato, nel rispetto delle disposizioni degli articoli successivi, dal titolare dell'uso dell'impianto sportivo, al concessionario d'uso individuato fra quelli previsti dall'art.4.2;
- contratto sottoscritto, nel rispetto delle disposizioni degli articoli successivi, dal titolare dell'uso e dal legale rappresentante del concessionario d'uso, individuato fra quelli previsti dall'art.4.2.

L'atto di concessione d'uso individua tutti gli elementi indicati al precedente articolo 4.4.1 e non è tacitamente rinnovabile.

Le concessioni d'uso possono rientrare, alternativamente, in una delle seguenti tre tipologie, elencate in ordine gerarchico di precedenza:

- concessione d'uso stagionale;
- concessione d'uso provvisorio;
- concessione d'uso straordinario.

La concessione d'uso stagionale e la concessione d'uso provvisoria non possono essere disposte per partite di campionato e/o tornei, né per l'uso extrasportivo.

#### **Articolo 4.4.3 – Sospensione, modifica, estensione, riduzione e trasformazione della concessione d'uso**

Nel caso in cui il titolare dell'uso avesse necessità di disporre temporaneamente, per qualunque motivo, dell'impianto concesso in uso, potrà sospendere parzialmente o integralmente la relativa concessione d'uso, con apposito atto scritto motivato da inviare al concessionario. In caso di sospensione il concessionario d'uso non perderà il diritto di prelazione eventualmente maturato per l'intero periodo originariamente concesso e dovrà pagare le tariffe d'uso relative al periodo di effettiva efficacia dell'originaria concessione, senza alcuna possibilità di indennizzo per la sospensione ed il conseguente mancato utilizzo dell'impianto nel periodo di sospensione. In caso di sospensione il titolare dell'uso potrà concedere transitoriamente, senza maturazione del diritto di prelazione previsto dall'art.4.3 lettera b, in sostituzione di quelle sospese, altre ore/moduli eventualmente disponibili, eventualmente anche in altri impianti, ore/moduli per i quali il concessionario d'uso pagherà la tariffa corrispondente alle ore/moduli sospesi.

La modifica della concessione d'uso non potrà essere concessa in nessun caso e gli eventuali orari/moduli differenziali e/o incrementali richiesti, qualora concessi in base alle regole stabilite dall'art.4.3, saranno oggetto di nuova e distinta concessione, la cui tipologia sarà determinata dalla durata del relativo periodo di utilizzo.

L'eventuale estensione della concessione d'uso già rilasciata, per un ulteriore periodo di utilizzo che, sommato a quello originario, di durata inferiore rispettivamente a quella provvisoria o stagionale, determinasse un periodo di utilizzo complessivo di durata non inferiore a quella minima stabilita rispettivamente per l'uso provvisorio o per l'uso stagionale, non potrà comunque determinare la trasformazione (da straordinaria a provvisoria/stagionale, oppure da provvisoria a stagionale) della concessione originaria.

Sul nuovo periodo di utilizzo il concessionario d'uso maturerà il diritto di prelazione previsto dall'art.4.3 lettera b solamente nel caso in cui tale periodo risultasse libero fin dalla data del 30 giugno precedente e avesse una durata non inferiore a quella minima prevista per l'utilizzo stagionale, oppure, a prescindere dalla durata, venisse sommato ad un periodo originario di utilizzo stagionale.

La riduzione della concessione d'uso potrà essere disposta, mediante provvedimento di revoca, su richiesta del concessionario d'uso, unicamente per le concessioni d'uso stagionali di durata superiore a quella minima prevista per l'uso stagionale e non potrà comunque comportare periodi di utilizzo di durata inferiore a quest'ultima. La riduzione del periodo di utilizzo implicherà la perdita del diritto di prelazione eventualmente maturato sul periodo di utilizzo rinunciato.

La trasformazione della concessione d'uso non potrà essere concessa in nessun caso.

### **Articolo 5 – Uso degli impianti sportivi**

Il concessionario d'uso dell'impianto sportivo ha l'obbligo di:

- a) procedere al ritiro dell'originale dell'atto di concessione d'uso presso gli uffici del titolare dell'uso dell'impianto prima della decorrenza della concessione d'uso e di mostrarne copia, qualora richiesto, al personale addetto all'impianto;
- b) rispettare tutte le norme, internazionali, nazionali, regionali e locali (a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia di sicurezza, di gestione dell'emergenza, ecc.) che regolamentano l'uso degli impianti sportivi e il presente regolamento;
- c) rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il titolare dell'uso dell'impianto dovesse eventualmente ed insindacabilmente adottare e/o ritenere necessarie e/o opportune in relazione ai singoli impianti e/o al relativo utilizzo richiesto;
- d) tenere sollevato il titolare dell'uso dell'impianto da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero eventualmente derivare ad attività e/o persone e/o cose da chiunque e comunque provocati durante i singoli periodi di efficacia della concessione;
- e) provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività sportiva da svolgere nell'impianto concesso;
- f) utilizzare realmente l'impianto concesso nei moduli e nei periodi di utilizzo concessi;
- g) utilizzare l'impianto concesso in modo strettamente conforme alla rispettiva concessione d'uso, esclusivamente per gli usi, le discipline e nei periodi di utilizzo ivi previsti;
- h) non subconcedere l'impianto concesso o comunque non porre in essere azioni comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta;
- i) segnalare al titolare dell'uso, prima di ogni utilizzo, eventuali danni riscontrati presso l'impianto concesso in uso;
- j) adottare, a propria cura e a proprie spese, tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena integrità dell'impianto in tutte le sue parti e restituire l'impianto, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trova all'inizio dell'utilizzo;
- k) segnalare al titolare dell'uso, entro 15 ore dal termine di ogni utilizzo, eventuali danni verificatisi all'impianto concesso in uso, per qualsiasi motivo, durante l'uso;

l) risarcire al titolare dell'uso dell'impianto ogni eventuale danno subito dall'impianto concesso durante ogni singolo utilizzo, in qualunque modo e da chiunque cagionato, oppure, a scelta del titolare dell'uso dell'impianto, provvedere, a propria cura e a proprie spese ed entro il termine stabilito dal titolare stesso, al ripristino dei medesimi danni;

m) corrispondere, con le modalità indicate al successivo articolo 6, le tariffe e - ove prevista - la cauzione (a garanzia di eventuali danni arrecati all'impianto concesso in uso) stabiliti dal vigente tariffario degli impianti sportivi;

### TITOLO III

#### **TARIFFE E CAUZIONI CON RELATIVE MODALITA' DI PAGAMENTO, DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SANZIONI**

##### **Articolo 6 – Tariffe e cauzioni con relative modalità di pagamento**

Salvo l'uso gratuito previsto dal successivo articolo 7.1, per l'uso degli impianti sportivi il concessionario d'uso deve pagare le tariffe e - ove prevista - la cauzione (a garanzia di eventuali danni arrecati all'impianto concesso in uso) stabilite dal vigente tariffario degli impianti sportivi, con le seguenti precisazioni:

- 1) le tariffe sono calcolate sulla base delle ore concesse, secondo le seguenti modalità: le tariffe per frazioni di ora fino a 30 minuti sono dovute al 50%, quelle per le frazioni di ora superiori a 30 minuti sono dovute per intero;
- 2) le tariffe indicate nel tariffario sono determinate al netto delle vigenti imposte di legge, pertanto su ogni singolo importo deve essere aggiunta l'I.V.A. del 20%;
- 3) salvo ulteriori modifiche determinate annualmente dalla Giunta Comunale, le tariffe stabilite nel relativo tariffario saranno aggiornate annualmente, con decorrenza dal 1° settembre, in proporzione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istat nel periodo compreso fra agosto (dell'anno precedente) e luglio (dell'anno in corso);
- 4) le tariffe di eventuali nuovi impianti non inclusi nel tariffario vigente saranno determinate temporaneamente dal responsabile dell'U.O. Partecipazioni Societarie e Sport, sulla base degli obiettivi programmatici in materia tariffaria stabiliti dal Consiglio Comunale ed inserite nel tariffario appena possibile;
- 5) le tariffe dovranno essere versate con le seguenti modalità:
  - 5a) - le tariffe per l'uso stagionale dovranno essere pagate in un'unica rata, da versare entro il 30 aprile di ogni anno;
  - 5b) - le tariffe per l'uso provvisorio, quelle per l'uso straordinario diverso dalle partite di campionato e quelle per l'uso straordinario per partite di campionato in date comprese fra il 1° maggio e il 31 agosto dovranno essere versate integralmente prima del ritiro del relativo atto di concessione e comunque prima della decorrenza della concessione stessa;
  - 5c) - le tariffe per l'uso straordinario per partite di campionato in date comprese fra il 1° settembre e il 30 aprile dovranno essere versate in un'unica rata, da versare entro il medesimo 30 aprile;
  - 5d) - le tariffe per le eventuali estensioni della concessione d'uso dovranno essere versate integralmente prima del ritiro dell'atto di estensione della concessione d'uso e comunque prima della decorrenza delle estensioni concesse;
  - 5e) - gli eventuali conguagli di tariffa per le eventuali riduzioni della concessione d'uso stagionale originaria, saranno:
    - conteggiati nella prima rata di pagamento utile, qualora tale rata esista;
    - detratti dalle tariffe relative all'eventuale uso futuro degli impianti che il concessionario d'uso dovesse fare entro il termine del primo anno sportivo successivo a quello di insorgenza del conguaglio;
    - definitivamente incamerati dal concedente, nel caso in cui il concessionario d'uso, entro il termine del primo anno sportivo successivo a quello di insorgenza del conguaglio, non facesse uso oneroso di alcun impianto sportivo del concedente;

- 6) salvo i casi di revoca e/o sospensione della concessione, i soggetti che non utilizzano l'impianto nel periodo regolarmente concesso sono tenuti ugualmente al pagamento delle tariffe orarie, a meno che tale mancato utilizzo sia dipeso da cause ad essi non imputabili;
- 7) quando prevista dal relativo tariffario, o ritenuta opportuna dal titolare dell'uso dell'impianto, in relazione alle particolari attività da svolgere nell'impianto (a titolo esemplificativo e non esaustivo qualora gli impianti sportivi siano richiesti per attività per le quali non siano espressamente predisposti) le concessioni d'uso degli impianti sportivi sono rilasciate previa costituzione di apposita cauzione, a garanzia del rimborso di eventuali danni potenzialmente arrecabili agli impianti, cauzione da costituirsi alternativamente mediante versamento al concedente di un deposito cauzionale infruttifero o presentazione, al medesimo concedente, di fidejussione bancaria o assicurativa escutibile con semplice richiesta scritta e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del Codice Civile, di durata pari alla durata della concessione, maggiorata di almeno 15 giorni; la cauzione deve essere costituita anche nel caso di uso gratuito dell'impianto.

## **Articolo 7 – Disposizioni particolari**

### **Articolo 7.1 – Uso gratuito**

Sono rilasciate gratuitamente le concessioni:

- a) alle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per le attività curriculari previste nel piano formativo di ogni singolo istituto;
- b) alle università, per le attività previste nei relativi ordinamenti;
- c) al C.O.N.I.;
- d) alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. per l'organizzazione di manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale;
- e) al corpo dei Vigili del Fuoco ed alle associazioni di volontariato iscritte all' "albo comunale per la protezione civile", per le attività connesse ai propri compiti di protezione civile.

Oltre ai casi specifici previsti dai precedenti punti a, b, c, d ed e, l'utilizzo gratuito di ogni singolo impianto potrà essere concesso al medesimo soggetto per un numero massimo di ore mensili pari a dieci volte il numero di ore di apertura giornaliera dell'impianto stesso, per un numero massimo di tre mesi nell'arco di ogni anno sportivo, ed esclusivamente per manifestazioni sportive ed extrasportive caratterizzate, sulla base di apposita autodichiarazione del legale rappresentante dell'ente organizzatore, alternativamente da:

- ricavi (comprensivi di eventuali contributi pubblici e/o privati) inferiori alle spese (comprehensive della eventuale tariffa d'uso dell'impianto);
- ricavi (comprensivi di eventuali contributi pubblici e/o privati) superiori alle spese (comprehensive della eventuale tariffa d'uso dell'impianto), ma devoluti integralmente, al netto delle spese stesse, a scopi benefici.

Ogni sei mesi la Giunta Comunale prende atto di tutte le concessioni gratuite rilasciate, con apposito atto in cui è quantificato l'ammontare dei mancati introiti ad esse connessi.

### **Articolo 7.2 – Uso a tariffa ridotta**

Sono rilasciate con tariffa ridotta del 50% le concessioni:

- a) per uso disabili;
- b) ai gruppi sportivi dilettantistici delle forze dell'ordine e delle forze armate;

## **Articolo 8 – Sanzioni**

In caso di violazione degli obblighi previsti:

- a) dalle lettere c, i e k dell'art.5, il titolare dell'uso dell'impianto dovrà irrogare al concessionario d'uso una sanzione pecuniaria di importo compreso tra €.20,00 ed €.100,00 per ogni violazione riscontrata, da versare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di irrogazione della sanzione stessa;
- b) dalle lettere f e g dell'art.5, qualora la violazione sia reiterata per 3 volte nell'arco della durata di una stessa concessione, e formalmente contestata, il titolare dell'uso dell'impianto procederà alla revoca della concessione;
- c) dalla lettera h dell'art.5, il titolare dell'uso dell'impianto procederà alla revoca immediata della concessione;
- d) dalla lettera l dell'art.5, il concessionario d'uso, pur potendo continuare ad essere concessionario degli impianti già concessigli fino alla scadenza delle rispettive concessioni, non potrà ottenere ulteriori concessioni d'uso, né estensioni della/e concessione/i d'uso già rilasciata/egli fino alla data di avvenuto adempimento dell'obbligo violato e, qualora tale data fosse successiva al 30 giugno dell'anno sportivo in corso al momento della violazione, perderà anche il diritto di prelazione eventualmente maturato;
- e) dalla lettera m dell'art.5, il concessionario d'uso moroso dovrà pagare una sanzione pecuniaria di €.5,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento e, pur potendo continuare ad essere concessionario degli impianti già concessigli fino alla scadenza delle rispettive concessioni, non potrà ottenere ulteriori concessioni d'uso, né estensioni della/e concessione/i d'uso già rilasciata/egli fino alla data di estinzione del debito e, qualora tale data fosse successiva al 30 giugno dell'anno sportivo in corso al momento della violazione, perderà anche il diritto di prelazione eventualmente maturato.  
In caso di utilizzo senza titolo degli impianti sportivi il responsabile della violazione dovrà pagare, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di irrogazione della sanzione stessa, una sanzione pecuniaria di €.300,00 e non potrà più assumere la veste di "concessionario d'uso" di qualunque impianto sportivo fino al 31 agosto del secondo anno sportivo successivo a quello di avvenuto accertamento della violazione.

## **Articolo 8.1 – Revoca**

La revoca della concessione è disposta dal titolare mediante atto scritto da inviare al concessionario. Salvo quanto stabilito al comma successivo, in caso di revoca il concessionario d'uso pagherà le tariffe d'uso fino alla data di decorrenza della revoca della concessione, senza alcuna possibilità di indennizzo per la revoca ed il conseguente mancato utilizzo residuo dell'impianto.

La revoca - anche parziale - della concessione può essere disposta anche a fronte di espressa richiesta di riduzione della concessione da parte del concessionario, esclusivamente per una concessione stagionale di durata superiore a quella minima prevista per l'uso stagionale e secondo quanto stabilito al precedente articolo 4.4.3.

In tal caso il concessionario dovrà comunque pagare la tariffa corrispondente al periodo di utilizzo minimo previsto per la concessione stagionale.

In ogni caso di revoca della concessione il concessionario perderà il diritto di prelazione - previsto dal precedente articolo 4.3 - per la concessione d'uso dell'impianto nel periodo di utilizzo revocato, che verrà riassegnato con le modalità previste al medesimo articolo.

## **Art. 9 – Norma di prima applicazione**

In fase di prima applicazione il termine stabilito dall'art. 4.4.1 è fissato a far data dal 15° giorno della data di entrata in vigore del presente regolamento.

## TITOLO IV

### VOCAZIONI

#### Articolo 10 – Codici vocazioni sportive

- 1) ginnastica artistica;
- 2) badminton;
- 3) canoa;
- 4) atletica leggera;
- 5) calcio, rugby, football americano;
- 6) pallamano;
- 7) hockey;
- 8) pattinaggio;
- 9) lotta, pesi, e arti marziali;
- 10) nuoto;
- 11) pallacanestro;
- 12) pallavolo;
- 13) attività subacquea;
- 14) scherma;
- 15) pugilato;
- 16) fresbee;
- 17) attività motoria;
- 18) baseball, softball;
- 19) calcio a cinque;
- 20) minibasket, minivolley;
- 21) danza e ballo;
- 22) tennis;
- 23) tennis tavolo;
- 24) ciclismo.